



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale

Servizio IV

Circolare n. 366

Prot.n. 40199

cl. 16.13.04/s.5

Roma,

14/10/2012

Al Segretario generale

Ai Direttori generali centrali e regionali

Al Dirigente del Servizio V – N.D.G.

e per conoscenza:

Al Capo di Gabinetto del Sig. Ministro

LORO SEDI

Oggetto: Dirigenti. Corresponsione della retribuzione di risultato.

Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, il trattamento economico accessorio del personale con qualifica dirigenziale deve essere necessariamente subordinato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti.

Più in generale, l'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, prevede che le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

Sulla scorta delle sopracitate disposizioni, recentemente l'Ufficio Centrale del Bilancio con nota prot.n. 22213 del 10 ottobre 2012 ha formulato alcune osservazioni in ordine ad alcuni contratti individuali di lavoro correlati a decreti di conferimento di incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, con particolare riguardo alla disposizioni che prevedono che la retribuzione di risultato è corrisposta mensilmente in via anticipata salvo conguaglio.

Sul punto, pertanto, al fine di assicurare omogeneità dell'azione amministrativa, è necessario ribadire quanto già rappresentato da questa Direzione generale in ordine alla necessità di ancorare l'attribuzione della

→



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale
Servizio IV
Circolare n.

retribuzione di risultato, in sede di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, alla valutazione dei risultati positivi conseguiti in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 165/2001, modificato dall'articolo 45 del decreto legislativo n. 150/2009 e di cui agli articoli 25 e 26 del CCNL del personale dirigente dell'Area I del 12 febbraio 2010, stante il carattere di premialità della stessa.

Ciò stante, si fa presente la necessità, per i contratti in corso di sottoscrizione, di riformulare l'articolo del contratto individuale di lavoro dedicato alla retribuzione di risultato nel modo seguente: *“Art. .. (Retribuzione di risultato) – 1. Al dott. è attribuita, a seguito della verifica e della valutazione dei risultati positivi conseguiti in coerenza con gli obiettivi annuali stabiliti nel rispetto dei principi di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, una retribuzione di risultato, da determinarsi in sede di contrattazione integrativa, in conformità a quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del CCNL del personale dirigente dell'Area I del 12 febbraio 2010”*.

Nel contempo, si rappresenta, altresì, la necessità, per i contratti già sottoscritti, che si proceda alla sottoscrizione con i dirigenti interessati di un atto aggiuntivo volto a sostituire l'articolo in materia di retribuzione di risultato in linea con quanto sopra indicato.

Ciascun Direttore regionale procederà ad adottare le conseguenziali iniziative con le competenti Ragionerie territoriali dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Mario Guarany)